

## I POETI DI PUGLIA E IL DIRITTO ROMANO

---

Nel terzo volume degli Studi giuridici di Vittorio Scialoja recentemente pubblicato in occasione delle onoranze all'insigne uomo tributate è riprodotto il parere da Lui dato in una causa nella quale si discuteva sul diritto al nome e allo stemma, tra il Principe Sigismondo Giustiniani-Bandini e il Marchese Alessandro Giustiniani. Ed ivi, dopo aver rammentata la costituzione diocleziana del 293 collocata sotto il titolo *de mutatione nominis* nel Codice giustiniano e dopo aver affermato esser « utile... guardare se era uso dei romani sotto l'*impero* di dare ai membri di una famiglia nomi spettanti ad altre famiglie », lo Scialoja testualmente soggiunge: « Anche il prof. Alibrandi nel suo parere ha riconosciuta l'utilità di tali ricerche; egli ha però creduto di potere limitarsi a riferire due versi di Plauto e un passo di Valerio Massimo ».

Segue la citazione della scena quinta dell'atto secondo del *Miles gloriosus* e se ne deduce che « il volere dalle ultime parole dello schiavo ricavare il *principio di diritto* che non fosse lecito di mutare il proprio nome... sembra un modo di argomentare poco corretto. Sceledro dice soltanto » — lo Scialoja avverte — « che la concubina del padrone che, fingendosi un falso nome vuol negare la propria identità, fa ingiuria al padrone; ma ciò non significa punto che in ogni caso sia negato di mutare il proprio nome; nè d'altronde lo schiavo plautino fu mai, ch'io sappia, legislatore di Roma ».

Io spero che non si voglia dubitare dell'opportunità di tale ricordo, iniziando lo svolgimento del tema: i poeti di Puglia e il diritto di Roma. Ad ognuno di noi qui convenuti dev'esser cara l'occasione di inviare il più rispettoso saluto all'Uomo venerando

da me ricordato. Ma non è in ciò la giustificazione del mio ricordo, nè la dimostrazione della sua opportunità. La quale invece evidentemente rifulge, ove e quando si consideri come in un dibattito giudiziario romanisti insigni, quali Ilario Alibrandi e Giuseppe Ceneri da una parte e Vittorio Scialoja dall'altra, dinanzi alla Corte d'appello di Ancona, abbian fatto ricorso ai versi di Plauto per « ricavare » un « principio di diritto » — come scriveva lo Scialoja — o per illustrare una costituzione emanata quattrocentosettantasette anni dopo la sua morte, come la storia ne insegna. Non basta negare allo schiavo plautino la qualità di legislatore di Roma, quando a Plauto si ricorra per conoscere quale fosse l'uso dei romani sotto l'impero. E d'altra parte non giova nè ai filologi nè ai giuristi dimenticare ciò che Andrea Alciato nella celebre dedica al libro quarto dei suoi *Parerga* scriveva da Milano nelle calende di settembre del 1543 circa l'uso delle umane lettere nello studio del diritto romano, ravvisando in esse un sussidio non solo utile, ma necessario alla intelligenza delle leggi romane. Sono quasi quattro secoli; ed ancor oggi ha sapore di novità il rimprovero lanciato ai vecchi giureconsulti dal discepolo dell'Alciato, Francesco Duareno il quale lamentava com'essi mescolassero e confondessero ciò che occorreva separare, mentre dividevano e separavano ciò che naturalmente doveva essere congiunto. Sono quasi quattro secoli, e Pietro Bonfante a p. 167 degli *Scritti giuridici* ne insegna e a p. 42 del suo ultimo volume sulle *Successioni* ne ripete: « purtroppo la scienza del diritto come tale è ancor lungi dall'essere sicura e formata: in simili condizioni gli studiosi operano come i fanciulli... ». Sono circa quattro secoli; e non so quanti con sicura coscienza possano far proprie le parole che Teodoro Mommsen pronunciava in occasione del cinquantesimo anniversario della sua laurea:

« ... L'epoca in cui lo storico non voleva saperne della giurisprudenza e il giurista praticava la ricerca storica solo dentro al proprio campo, in cui al filologo sembrava un *allogrium* sfogliare i Digesti e il romanista non conosceva dell'antica letteratura altro che il *Corpus iuris*.... quest'epoca ormai appartiene al passato ».

Penso invece che compito precipuo della nostra classe, in questa Società per il progresso delle Scienze, sia appunto quello di cooperare affinchè veramente appartenga al passato l'epoca che al Mommsen pareva tramontata, sol perchè con l'opera sua aveva dato mirabile esempio di fusione dell'indirizzo filologico e del giuridico, magnifica prova della necessità di cancellare quella linea di separazione che esiste ancora nelle Università Italiane tra le due parti dell'eredità giuridica di Roma, tra il diritto pub-

blico e il diritto privato. Ed io non dirò come tuttora si insegna e si sia intimamente persuasi che « diritto romano » voglia dire e debba significare soltanto « diritto romano privato » escludendone il pubblico il cui studio è diviso tra la Storia del diritto romano e le Antichità classiche. Ma mi fermerò a considerare come il giurista pratici ancora soltanto dentro al proprio campo la ricerca storica la quale invece perchè abbia il suo valore e dia la luce necessaria a norme, a principii, ad istituti giuridici, deve essere condotta in guisa da discernere la qualità delle testimonianze adottate da dividere le epoche alle quali esse si riferiscono da valutare i dati che ne emergono con senso storico preciso.

A ciò ne offre il destro il ricordo dei poeti di Puglia.

Io certo non darò ad essi il titolo dallo Scialoja negato allo schiavo Plautino, chè sarebbe stoltezza dimenticare così per essi come per ogni poeta la diversità dell'opera poetica da quella legislativa. Tuttavia, se è vero che a Roma fu poesia il diritto, dacchè Cicerone tramanda nel *de Legibus* che si apprendeva le dodici tavole *ut carmen necessarium*; se è certo che il diritto a Roma assicurò la dittatura civile su tutte le genti e così le affidò perpetuo e materno l'ufficio di dare il suo spirito al mondo; se è indiscutibile che una tale missione di Roma nella storia della civiltà rappresenti il punto di convergenza degli studi classici, è giusto, è necessario, è naturale che l'eredità giuridica di Roma sia studiata ovunque e comunque se ne possa ritrarre l'alto magistero di dottrina e di storia. Il quale si esplicò (com'è ben noto) con la trasformazione del *ius quiritium* in diritto universale: trasformazione avvenuta (come di solito si ripete) tra il 200 a. C. che segnerebbe la fine del diritto quiritario e del comune di Roma e il 235 d. C. che denoterebbe l'inizio della monarchia elleno-orientale e il diritto romano ellenico protrattosi sino al 565 dell'era nostra.

Qualche Autore, a dir vero, crede di poter rilevare che solo nell'epoca adrianea si trovi nei giuristi il ricordo del *ius gentium*.

Così il Bremer a p. XXII: « Illud in primis monendum est, antehadrianae aetatis iuris consultos nusquam iuris gentium mentionem facere ». Ma può perciò dubitarsi che, nel 242 a. C. fu creato a fianco del praetor urbanus un nuovo praetor qui inter cives et peregrinos jus dicebat, e che il jus gentium era sin d'allora in continuo ed immediato contatto col jus civile? Ognun vede l'enorme distanza che divide il 242 a. C. e l'epoca adrianea che va tra il 117 e il 138 d. C.. Pure non si è alieni ad accogliere l'osservazione del Bremer tra perchè si reputa che giureconsulti romani sian soltanto quelli i cui nomi figurano nelle Pandette e perchè non

si considera in quale stato frammentario le loro opere siano a noi pervenute. Si chiamano bensì frammenti, ma si dimentica quanta parte delle opere dalle quali provengono, sia stata distrutta: onde par lecito argomentare soltanto da ciò che Giustiniano volle conservata.

È così che il giurista pratica ancora la ricerca storica dentro al proprio campo e non considera come se incomparabilmente più ricca di ogni altra fonte per la conoscenza del diritto di Roma è la legislazione da Giustiniano tramandata con interpolazioni, alterazioni, sostituzioni, omissioni e glosse, a riconoscer le quali si affanna con studio assiduo e tormentoso assai spesso sterile e vano la moderna critica esegetica, essa, costituita quasi interamente dalla giurisprudenza imperiale che si usa decorare dell'appellativo di « classica », necessariamente trascura quel periodo nel quale storici e filologi concordemente (nè potrebbe essere altrimenti) riconoscono che la vita romana sia stata tutta invasa dall'ellenismo: nella letteratura, nella religione, nella politica. È il periodo nel quale a regolare ed a proteggere traffici e commerci moltiplicantisi per continui e quasi quotidiani rapporti con gli stranieri, insufficienti ed inapplicabili divenivano le vecchie configurazioni giuridiche, *angusto o strictum* (come poi si dirà e ognora si ripeterà) il prisco diritto dei Quiriti che non bastava più a regolare e a contenere la nuova gagliarda espansione della vita cittadina. È il periodo nel quale col riconoscimento della personalità dello straniero, s'insinuavano forme contrattuali più rispondenti alla rapidità dei commerci, si trasformava il sistema processuale, si assurgeva ad un più civile ed umano concetto della obbligazione, si determinava già nella famiglia romana la prevalenza della famiglia naturale sulla civile.

Veniva meno pertanto la prisca unità familiare; e conseguentemente il concetto fondamentale che pur domina in tutto il diritto romano, onde soggetto di diritto per il *ius civile Romanorum* era soltanto il « pater familias ». I continui rapporti con l'Oriente, l'affluire delle ricchezze, e per esse il lusso morboso e la corruzione avevano imposta la necessità di leggi come quelle *sumptuariae*, *de donationibus*, *de circumscriptione adolescentium*. Il diritto civile dei romani, già risentiva le mutate condizioni di vita; già d'allora si andava trasformando nel continuo contatto con diritto delle genti; già d'allora incominciava a riconoscere che l'uomo se cittadino aveva la protezione dell'*ius civile*, se peregrino quella dell'*ius gentium*, se schiavo quella dell'*ius naturale* che Ulpiano

dirà comune agli animali e che giuristi moderni credono una creazione bizantina, e realizzando il *ius* naturale dei romani e dimenticando quanta parte avessero nella loro vita gli schiavi ed i figli di famiglia.

In tale periodo par lecito tuttavia ancora insegnare che gli studi giuridici, pur essendo collegati alle esigenze della vita sociale, ebbero uno sviluppo che si usa chiamare « indigeno », e pur riconoscendo un progredire dell'attività giuridica in Roma, si è d'accordo nel ripetere che essa fu esclusivamente « individuale ». Le troppo scarse notizie che abbiamo dei giuristi anteriori a Quinto Mucio Scevola il pontefice nato circa il 140 a. C. induce a trascurarli o, peggio, a confonderli. Le lodi unanimemente prodigate alla « grande opera sistematica » di lui e la celebrità universalmente riconosciuta al suo *liber singularis definitionum* inducono a ritenere che prima non si debba riconoscere influenza ellenica nel diritto romano, che — ed è più grave — non si debba o non si possa valutare quel progressivo sviluppo che pur si ammette nella giurisprudenza di Roma nel primo periodo che si suol chiudere al 146 a. C.

Le influenze elleniche pertanto — se ne deduce — sono da riconoscere alle scuole orientali. Qualsiasi citazione donde risulti una parola od un pensiero che rispecchi l'ellenismo — si conclude — è opera bizantina pregiustiniana o giustiniana, post-classica insomma.

E come ciò si concili col fatto che il pontefice Scevola intitolava « *Opov* » il suo *liber singularis* testè ricordato io non so nè spiego. Ma so benissimo — e mi pare di dovermi affrettare alla fine — che assai prima di lui, i tre poeti di Puglia, il tarantino Livio Andronico, condotto a Roma fra i prigionieri di guerra nel 272; il messapico Ennio, conosciuto da Catone in Sardegna dove era centurione nel 204 e il brindisino Pacuvio, nato da una sorella di Ennio 220 a. C. ci dimostrano come sia da intendere ciò che si usa chiamare « la invasione della civiltà greca nella società romana » o « l'assorbimento della civiltà greca nel mondo romano ».

Io non credo di dover — dico meglio di poter — raffigurare, sia pure in brevissimi tratti, lo schiavo tarantino che ha la gioia di conseguire la libertà in premio della sua dottrina ed in omaggio al suo ingegno e che continua, come tramanda Svetonio, nel suo ufficio di maestro non più ai figli del proprio padrone, ma ai giovani romani desiderosi di apprendere da lui. Temerei di abusare della vostra pazienza, la quale sarebbe messa a dura prova se ricordassi, sia pur brevemente, i luoghi enniani riferentisi al di-

ritto romano, come feci in altra occasione o se m'indugiassi a rilevare la diversità a voi ben nota tra l'ellenismo di Livio e quello di Ennio, tra il poeta che traduce nel saturnio latino l'Odissea di Omero e l'*alter Homerus* che nel verso di Omero narra la divina missione della gente romana, il senso religioso di Roma antica e l'antica virtù degli uomini suoi.

Troppo noti sono i giudizi dei classici scrittori e più d'ogni altro di Cicerone, perchè io debba ricordarli. Nè posso fermarmi a rammentare il raffronto che si legge nelle Tuscolane tra Pacuvio e Sofocle, ove l'analisi psicologica ed etica è tutta in favore del poeta di Brindisi; nè il racconto di Plinio il vecchio il quale narra che a suo tempo si andava ancora a vedere nel Foro Boario, là dove un tempo pascolarono i buoi, una pittura di Pacuvio nel tempio di Ercole, venerato monumento del remotissimo passato. Racconto che mi fa ripresentare alla mente le parole scritte da Cicerone nel *de Republica* e riprodotte da S. Agostino nella città di Dio: «la nostra età, cui fu affidata la costituzione dello Stato come preziosa pittura, ma già evanescente per vetustà, non solo trascurò di rinfrescarla degli stessi colori che l'abbellivano, ma non curò neppure che la forma e i contorni fossero salvati». Così l'oratore romano e il dottore cristiano a proposito del verso che ad essi pareva «ex oraculo quodam effatus»

*Moribus antiquis stat res Romana iurisque*

che dal Mueller è inserito nel libro degli Annali dedicato alla gloria di Fulvio Nobiliore e che dal Valmaggi è riferito a quello nel quale si accennerebbe con esso all'orazione di Catone contro l'abrogazione della legge Oppia, ma che ha un sapore, per dir così, di continua attualità, ove si riferisca alla legislazione ed alla giurisprudenza romana e quando si consideri rivolto dal poeta «ora collegiante» ai cittadini che volessero «augescere rem Romanam Latiumque», come Ennio scriveva nel «Proemio glorioso» in cui il Poeta affermava d'essere benchè vecchio disposto sempre a cantare i valorosi che ancora restavano, offrendo ad Orazio l'esempio, l'ispirazione e fin le parole del vaticinio che si legge sul *Carmen saeculare* e che ancor noi ripetiamo e i venturi e i più tardi nepoti ripeteranno fidenti nel destino di Roma:

*remque Romanam latiumque felix  
alterum in lustrum meliusque semper  
prorogat aevum.*

Ma chi vorrà identificare il *Latium* al qual Ennio si riferiva col *Latium* del Carmen oraziano? Pure non si usa, nè si osa distinguere la condizione giuridica dei « Latini » pur sapendo che tra il 90 e l'89 a. C. la *lex Plautia Papiria* concesse a tutti i Latini e a tutti gl'italici la cittadinanza romana.

Orazio ho nominato: « Lucanus an Apulus anceps ». E certamente una ancorchè brevissima indicazione dei passi, nei quali lo « scriba quaestorius » attesta sicura conoscenza di norme giuridiche e dai quali si desumono riferimenti precisi ad istituti giuridici; una per quanto sommaria e rapida valutazione dei dati giuridici che emanano dall'opera sua e da quella degli scoliasti suoi, talvolta accennata persino nei Manuali scolastici di istituzioni e di storia del diritto romano, che si dispensano dalla necessaria distinzione fra loro e dal più necessario esame delle fonti onde ci son pervenuti, importerebbe troppo lungo discorso. Nel prossimo bimillenario che con l'Italia il mondo si appresta a celebrare è lecito sperare che ad uno studio compiuto del pensiero giuridico oraziano si accinga chi filologo e giurista, filologo e storico possa rilevarlo senza mai dimenticare, come innanzi dicemmo, la diversità dell'opera poetica da quella legislativa; avendo ben presente l'epoca nella quale Orazio cantava i suoi versi immortali e la distanza che la divide da quella nella quale Giustiniano dava sanzione legislativa ai frammenti di opere dei giureconsulti romani; ricordando ognora con lui che « Graecia capta ferum victorem coepit et artes intulit agresti Latio », ma insieme ognora rammentando come l'ellenismo portato sulle rive del Tevere dai greci d'Italia, per opera dei greci d'Italia, e segnatamente di Ennio, sia diventato romano.

Orazio insegnerà ancora la necessità di « exemplaria graeca nocturna versare manu, versare diurna »; ma ben sapeva che nell'agreste Lazio già con la legge decemvirale elementi greci si erano romanizzati: non ignorava, e si stupirebbe che noi ignorassimo o dimenticassimo come con Livio Andronico che Vincenzo Ussani chiama « miracoloso fondatore della letteratura romana », la Grecia abbia consegnato a Roma per mezzo di uno schiavo tarantino il libro nel quale il poeta greco canta il poema di Ulisse, sostituendo voci e credenze italiche alle elleniche, i drammi e le commedie, traducendo e riducendo per il popolo romano e latino autori greci: Orazio che, pur deridendo il sogno di Ennio che si credeva di essere Omero per Roma, chiamava *pater* il municipale di Rudiae divenuto cittadino romano, non ignorava, e si meraviglierebbe che noi ignorassimo o dimenticassimo, il contenuto filosofico e natura-

listico del pensiero enniano: Orazio che è aspro censore dei suoi predecessori, non ignorava, e si meraviglierebbe che noi ignorassimo o dimenticassimo come l'osco di Brindisi, il cui fare oratorio era da Cicerone posto in rilievo nel *de oratore* con la citazione del verso « flexanima atque onmium regina rerum oratio » usasse, come Ennio suo zio e maestro, di inserire il nome greco quasi termine scientifico con la spiegazione latina.

Se ne ha esempio in un frammento della tragedia « Chryses » nella quale Crise inveisce contro coloro che intendono la lingua degli uccelli e trovano nelle viscere delle vittime la sapienza che non è nella loro. Il frammento ci è conservato da Varrone e dice che i latini chiamano *coelum* ciò che i Greci chiamano *aer*, mentre altrove Varrone stesso riferisce da Ennio: *istic est Juppiter... Graeci vocant aerem*.

Curioso è — e se ne trova nota in Cicerone — che greco è colui che parla nel frammento di Pacuvio. Ma più curioso ancora, a mio giudizio dovrebbe sembrare il rilievo che nello studio critico del testo delle Pandette ogni termine greco sia dai moderni esegeti ritenuto interpolazio.

Narra Svetonio che durante i ludi funebri di Giulio Cesare, tra altre recitazioni scelte per eccitare il dolore e lo sdegno del popolo fu recitato il cantico di Aiace, che prima di morire lamentava l'ingratitude di coloro che egli « aveva salvati perchè ci fosse chi lo conducesse a rovina ». Il cantico era tratto dalla tragedia di Pacuvio che aveva per titolo: *Armorum iudicium* e per argomento la contesa tra Aiace ed Ulisse per le armi di Achille. Or io non so se un tal cantico e un tale rimpianto risuoni come un'eco dall'opera di Giustiniano, ieri spregiata perchè aveva defraudata la letteratura latina delle opere dei giureconsulti le quali pur ridotte in frammenti rappresentavano ancora l'*arx Latini sermonis*; oggi vilipesa perchè nella lingua dei giureconsulti classici avrebbe introdotti costrutti e frasi, espressioni e parafrasi per inserire concetti ellenici nei testi romani. Nell'un caso e nell'altro la battaglia, era ed è combattuta sopra tutto e innanzi tutto con criteri che si denominano « filologici », perchè filologico sarebbe il metodo interpolazionistico diretto a sceverare le norme genuinamente romane da quelle elleniche, orientali, bizantine e postclassiche che dir si vogliono. Le quali necessariamente — si aggiunge — rispecchiano criteri, principi, sistemi filosofici aborrenti dallo spirito pratico dei Romani e contrastanti con l'indole di questo popolo al cui « originario analfabetismo » si ascriva — così il Perozzi a p. 137 del primo volume delle sue Istituzioni — « il dominio pressochè assoluto

della forma verbale.» nel diritto, mentre si afferma che «la forma nazionale dei Greci era invece la scritta». Così si spiega — «si soggiunge» — come via via che le influenze greche penetrarono il diritto romano, la forma verbale abbia ceduto nel commercio sociale il passo alla scritta, finchè nel diritto giustiniano veramente le formalità consistono quasi sempre in atti scritti, anche dove apparentemente si presuppone l'uso della forma verbale». Da ciò promana, come nota lo stesso Perozzi, che «il diritto romano antico era più formalista del diritto classico e questo più dell'ultimo». Ma sino a quando è possibile parlare di diritto romano antico nel senso che storicamente si deve dare a questo aggettivo? Sino a quanto — par lecito rispondere con le stesse parole ora adoperate — le influenze greche via via penetrarono il diritto romano. E se può esser più che dubbia difficile la ricerca loro nella legislazione decemvirale non può certamente negarsi che nel periodo nel quale fiorirono i poeti di Puglia esse già avevano avviato alla universalità quell'angusto e rude diritto dell'*urbs*, quel *ius Quiritium* al quale Giustiniano consacrerà una costituzione per dichiararlo abolito, ma dalla cui rigida osservanza i Romani nello stesso pomeriggio dell'*urbs* s'erano dispensati, dacchè i commerci con i paesi circostanti, introducendo il *ius gentium* e la giurisdizione non solo dei *praetores*, ma anche degli edili aveva creato quel *ius honorarium* che Marciano, giurista dell'età degli ultimi Severi chiamerà «viva vox iuris civilis». Viva voce, cioè di quel diritto che continuerà a chiamarsi civile anche quando gli editti dei vari pretori per opera di Salvio Giuliano dietro ordine di Adriano saranno composti e redatti in unico testo e daranno materia ai giureconsulti posteriori a farne il commento nei libri ad *edictum*, come avevano offerto ai giuristi anteriori di farne la illustrazione nei libri *digestorum* da essi pubblicati; di quel diritto che continuerà a chiamarsi civile anche quando le opere dei giuristi romani ridotte in frammenti e composte a mosaico, serbandolo il nome degli autori per salvarne dall'oblio la memoria, sotto il titolo di Pandette o Digesto attesteranno avvenuta quella «*talis legum.... permutatio qualem et apud Homerum patrem omnis virtutis*» è Giustiniano che parla nella sua costituzione «*Omnium*» del 16 dicembre 529 «*Glaucus et Diomedes inter se faciunt dissimilia permutantes*».

Di oro erano le armi di Glauco e valevano cento buoi; di bronzo quelle di Diomede e ne valevano nove.

Non voglio indugiarmi in questa citazione, sulla quale altrove mi fermai, trattando di Omero nelle Pandette. Ma non posso dar

fine al mio dire senza ricordare quel *Collegium scribarum histriorumque Collegium poetarum* sull'Aventino nel Tempio di Minerva: *Collegium* che per onorare Livio Andronico la *res publica populi romani* volle istituito dopo che un coro di ventisette vergini percorrendo la città cantò l'inno da lui composto in onore di Giunone Regina.

Tito Livio ce ne informa e soggiunge che dopo l'inno che egli giudicava « sgradito e incolto e piacevole soltanto alle rustiche nature del tempo antico » volsero in meglio le fortune di Roma. Noi ne conosciamo il testo, ma sappiamo che il verso nazionale, il Saturnio, fu adoperato in questo primo inno che la divinità invocava a tutela della Patria. E sappiamo pure che esso fu composto per decreto dei Pontefici l'anno 207, quattro anni innanzi che Ennio entrasse in Roma *municipalis di Rudiae*, sei anni prima che il Senato decretasse che il pretore urbano, *si ei videretur* creasse i decemviri per fondare la colonia di Venosa, dove nascerebbe Orazio. Dopo tredici anni dacchè era nato Pacuvio.

Livio Andronico greco di Taranto, Ennio messapico di Rudiae, Pacuvio osco di Brindisi; tre glorie di questa terra di Puglia; tre nomi coi quali s'inizia la storia della letteratura latina dalla quale non dovrebbe mai essere scompagnata la storia del diritto romano.

F. STELLA MARANCA